

famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - mutamento degli obblighi - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 10064 del 26/04/2013

Revisione delle condizioni di divorzio - Decreto - Esecutività immediata - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 10064 del 26/04/2013

In materia di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere a seguito dello scioglimento e della cessazione degli effetti civili del matrimonio, a norma dell'art. 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, il decreto pronunciato dal tribunale è immediatamente esecutivo, in conformità di una regola più generale, desumibile dall'art. 4 della stessa legge, che è incompatibile con l'art. 741 cod. proc. civ. in tema di procedimenti camerali, il quale subordina l'efficacia esecutiva al decorso del termine per la proposizione del reclamo.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 10064 del 26/04/2013